

Delibera del Commissario Straordinario
N° 36 del 03/04/2024**Struttura proponente:** AREA PATRIMONIO,
ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE
COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA**Proposta n. 578 del 11/03/2024****Oggetto:** Affidamento in locazione al Consorzio di Bonifica Litorale Nord di porzione del cespite Arsial sito in comune di Tarquinia località Tartaglia, via di Porto Clementino

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore

Data 03/04/2024

Firma Robusto Vincenzo Rosario

Responsabile P.O.

Data 20/03/2024

Firma Marcella Giuliani

Responsabile del procedimento

Data 03/04/2024

Firma Robusto Vincenzo Rosario

Dirigente di AREA

Data 03/04/2024

Firma Robusto Vincenzo Rosario

Il Direttore Generale

Data 03/04/2024

Firma Giacomo Guastella

*Il Commissario Straordinario
Massimiliano Raffa*

OGGETTO:	Affidamento in locazione al Consorzio di Bonifica Litorale Nord di porzione del cespite Arsiat sito in comune di Tarquinia località Tartaglia, via di Porto Clementino.
----------	---

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 5 ottobre 2023, n. 642/RE, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Promozione e Comunicazione;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL n. 10 gennaio 1995 n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento regionale n. 7 del 20 Maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione

e della gestione dei beni immobili di proprietà dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL)”;

PREMESSO che Arsial è proprietaria, tra l’altro, di uno stabilimento agro-industriale sito in comune di Tarquinia, strada Provinciale Porto Clementino, snc, catastalmente censito al medesimo comune di Tarquinia, al foglio 67, con le particelle nn. 366, 367 sub. 1 e 2, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375 e 376

ATTESO che il descritto cespite è nella disponibilità dell’Agenzia a seguito di riconsegna ad Arsial da parte della Cantina di Cerveteri;

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Litorale Nord del 4 Dicembre 2023, acquisita da ARSIAL con prot. n. 13053/2023, con la quale il presidente dello stesso Consorzio, dott. Sacchetti, ha chiesto la disponibilità ai vertici dell’Agenzia all’uso dei locali Arsial siti in via di Porto Clementino snc, al fine di poterli utilizzare per proprie attività istituzionali connesse alla disciplina istitutiva dello stesso Consorzio – ente di diritto pubblico, che opera in un ambito territoriale di 627.900 ettari, operando su un territorio di 254.000 ettari di cui 12.643 a scolo meccanico oltre ad interventi di manutenzione su un reticolo idrografico di 2.743 Km, oltre alla gestione di 23 impianti idrovori e 20 impianti irrigui, ivi compresa una Diga, e quindi riconducibili al perseguimento dei compiti e delle funzioni affidate al Consorzio di Bonifica Litorale Nord dalle leggi regionali istitutive;

PRESO ATTO della volontà dei vertici dell’Agenzia, di dare seguito per il tramite dell’Area Patrimonio alla richiesta pervenuta ad Arsial circa l’affidamento in uso della struttura al richiedente Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

TENUTO CONTO che l’amministrazione ha valutato, in ordine alla richiesta prevenuta dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord – ente di diritto pubblico, la possibilità di concedere in deroga, per quanto richiamato all’art. 17 del regolamento regionale n. 7/2009, al medesimo consorzio, la porzione del cespite in questione, come indicato nell’allegata planimetria facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, tramite contratto di locazione per destinarlo all’utilizzo richiesto con nota 13053/2023 per la gestione ed il proseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATO che le finalità per le quali si richiede la disponibilità dei cespiti giustificano la locazione della porzione di cespite;

SU PROPOSTA e istruttoria del Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione, stante il rilevante interesse pubblico,

Di DARE SEGUITO alla richiesta pervenuta dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, volta ad ottenere l’uso della porzione del cespite Arsial di Tarquinia, demandando all’Area Patrimonio tutta l’attività inerente la procedura di

affidamento in locazione per la durata di anni sei (6), da eseguirsi in deroga ai sensi dell'art. 17 del Regolamento regionale 7/09, di porzione, meglio identificata nella planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A), della quale costituisce parte integrante e sostanziale, dello stabilimento Arsial sito in Porto Clementino, snc, censito al foglio 67, con le particelle 366, 367 sub. 1 e 2 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, e 376, a favore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, giusta nota del Presidente del Consorzio del 4 dicembre 2023, protocollo in ingresso n. 13053.

Di adottare lo schema di "CONTRATTO DI LOCAZIONE" "di cui all'allegato B) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs 33/2013	23				X		x	

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38, C.F./P.IVA 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "ARSIAL" o "Agenzia", rappresentata nel presente atto

"locatore"

E

Consorzio di Bonifica Litorale Nord, con sede in Roma, via del Fosso di Dragoncello n. 172, C.F. 96447340587, P.IVA 15774641003 - di seguito più brevemente denominato "Consorzio" o "Conduttore", rappresentata nel presente atto

"conduttore"

PREMESSO CHE

- Ai sensi del comma 1°, art. 12, della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, ARSIAL è proprietaria di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, ivi compresi i beni e le opere dell'ex Riforma Fondiaria, già di appartenenza dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL);
- nel descritto patrimonio immobiliare di ARSIAL sono ricomprese, tra l'altro, i cespiti siti in Comune di Tarquinia, località Tartaglia, attualmente censite in Catasto di detto Comune al foglio 67 con le particelle 366, 367 sub. 1 e 2 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, e 376;
- ARSIAL con Deliberazione del Commissario Straordinario n. NNNN del GG/MM/AAAA, ha autorizzato l'affidamento in locazione, per la durata di anni 6 (sei), dei descritti cespiti a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne formano patto espresso.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. ARSIAL nella sua qualità di proprietaria, concede in locazione al Consorzio di Bonifica Litorale Nord, che accetta, la porzione immobiliare del complesso immobiliare, sito in Comune di Tarquinia, località Tartaglia, attualmente censite in Catasto di detto Comune al foglio 67 con le particelle 366, 367 sub. 1 e 2, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, e 376, di cui alla planimetria allegata al presente atto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ARTICOLO 3 – STATO DEL BENE

1. Il Conduttore, dichiara di accettare la locazione alle condizioni pattuite, di conoscere i cespiti e di ritenerli idonei alle finalità che la medesima intende perseguire sui predetti immobili.
2. Il Locatore dichiara che tutti gli immobili presenti sui terreni di proprietà Arsial, oggetto di affidamento al Consorzio, di cui fanno parte del presente contratto di locazione, sono stati realizzati con regolare concessione edilizia e non vi sono opere abusive.
3. Il Conduttore dichiara di accettare la cosa locata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
4. Il Conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Copia dell'Attestato di Prestazione Energetica viene allegato al presente contratto di locazione.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La locazione ha la durata di anni 6 decorrenti dal _____ e, salvo disdetta esplicita da comunicarsi ai sensi di legge, verrà tacitamente rinnovato di 6 anni in 6 anni salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
2. Alla prima scadenza il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto stesso, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno 12 mesi, solamente nei casi tassativamente indicati dall'art. 29 l. 392/1978.

3. Alla scadenza della locazione il conduttore deve restituire immediatamente l'immobile, libero da persona, animali e cose, nella disponibilità dell'Agenzia, senza che nulla sia dovuto da ARSIAL.
4. Delle operazioni di restituzione del bene verrà redatto specifico verbale alla presenza del conduttore e di funzionari all'uopo delegati dall'Agenzia.
5. Nel caso di mancato rilascio tempestivo del bene alla scadenza della locazione, il conduttore si obbliga a pagare ad ARSIAL una penale di euro 100,00 (cento/00) per ciascun giorno di ritardo nella consegna fino all'effettivo rilascio, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

ARTICOLO 5 – RECESSO ANTICIPATO

1. Il locatore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con preavviso di sei mesi.
2. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 6 – USI

1. L'immobile oggetto del presente contratto deve essere destinato ad uso diverso dall'abitativo alle condizioni contenute nel presente contratto, fermo il rispetto delle finalità consentite dallo strumento urbanistico del comune di appartenenza dell'immobile.
2. Salvo espressa autorizzazione del locatore, il conduttore non potrà apportare alcun tipo di modifica all'immobile locato assumente le caratteristiche dell'innovazione.
3. Il conduttore si impegna inoltre a non modificare l'originaria destinazione d'uso dell'immobile locato.
4. Le eventuali modifiche apportate dal Conduttore in violazione del presente articolo dovranno essere da lui rimosse a sue spese.

ARTICOLO 7 – CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione annuo viene stabilito in € 40.500,00 (quarantamilacinquecento/00), da corrisondersi in canoni mensili anticipati, dell'importi di € 3.375,00 da pagare entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, intestato ad ARSIAL, presso la Banca BNL, codice IBAN IT48A 01005 03382 000000 218200.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 392/1978 il canone di locazione dovuto dal Conduttore sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del 75% della variazione ISTAT dell'anno precedente. La comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata o PEC a cura del Locatore.
3. Il pagamento del canone non può essere sospeso, ritardato e/o eseguito in misura parziale in base a pretese o eccezioni di sorta. In caso di ritardato pagamento del canone di locazione oltre il termine sopra previsto, la parte Locatrice avrà diritto, senza necessità di domanda specifica, oltre che al pagamento degli interessi di mora e delle spese tutte inerenti e conseguenti al ritardato adempimento, anche al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c..
4. Nel caso di mancato pagamento, per qualsiasi ragione o causa, del canone di locazione, la locazione si intenderà risolta di pieno diritto con obbligo per la Cooperativa di immediata riconsegna del complesso immobiliare ad ARSIAL, salvo il risarcimento del maggior danno derivato all'Agenzia.

ARTICOLO 8 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il Conduttore versa a titolo di deposito cauzionale una somma di € 6.750,00 pari ai 2/12 mensilità del canone di locazione.
2. La suddetta somma, depositata a garanzia dei danni e accantonata come cauzione in conformità alle vigenti leggi, sarà restituita dopo la regolare riconsegna dei cespiti, qualora non fossero riscontrate manchevolezze al suo stato di manutenzione, dovute ad incuria e/o inadempienza, e non potrà essere mai imputata in conto canone.

ARTICOLO 9 – SUBLOCAZIONE

1. Non è consentito al Conduttore di sublocare, ovvero, di concedere in comodato, neppure in parte, gli immobili locati, se non previa richiesta scritta alla Locatrice e successiva autorizzazione scritta della stessa che avrà facoltà di diniego, pena la risoluzione immediata e di pieno diritto del contratto.

ARTICOLO 10 - MIGLIORIE

1. È fatto divieto al Conduttore di eseguire nell'immobile lavori di modifica, sia pure di miglioramento, salvo autorizzazione scritta da rilasciarsi a seguito di espressa richiesta del conduttore.
2. Il silenzio protratto per oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del conduttore equivale a silenzio-rigetto della stessa, cui consegue l'obbligo di demolizione ad opera del conduttore di ogni opera eseguita in difetto di autorizzazione.
3. Le eventuali addizioni e/o migliorie eseguite sul bene, previa autorizzazione del locatore, saranno acquisite automaticamente al patrimonio dell'Agenzia fin dal momento della loro esecuzione, senza che nulla sia dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento al conduttore
4. Il Conduttore rinuncia espressamente a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore dell'immobile a seguito degli interventi da lui posti in essere, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo della locazione.
5. Il valore delle addizioni e/o migliorie di cui al co. precedente, tuttavia, potrà essere decurtato dal prezzo di vendita nel caso di alienazione del bene al conduttore ai sensi del R.R. 7/2009.

ARTICOLO 11 – GARANZIE

1. Il Conduttore si impegna a mantenere i beni in oggetto di locazione, per l'uso cui sono destinati, curando a proprie spese la custodia e la perfetta e regolare manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi.
2. ARSIAL si riserva la facoltà di accertare in ogni tempo, anche con accesso in loco, se la parte Condottrice osservi gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa tempo per tempo vigente ed in forza del presente contratto.
3. Il Conduttore esonera da ogni responsabilità il Locatore, relativamente alla conservazione ed alla custodia dei cespiti in questione, in caso di eventuali furti, incendi e allagamenti e/o danneggiamenti in genere.
4. Tutti i rischi, anche se derivanti da caso fortuito, relativi ai beni locati e, comunque, inerenti all'attività svolta dal Conduttore, sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.
5. Il Conduttore si obbliga per tutta la durata del presente contratto a stipulare apposite polizze assicurative, con primarie compagnie assicurative, per incendi, allagamenti oltre che per

eventuali danni cagionati agli immobili ed a persone e/o terze e derivanti dall'uso della cosa locata e/o da rotture di impianti a servizio degli immobili.

6. Copie originali di tali polizze dovranno essere fornite dal Conduttore al Locatore entro e non oltre il termine ultimo ed essenziale di giorni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del presente contratto (da considerarsi pertanto quale termine perentorio ed essenziale).

ARTICOLO 12 – RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE

1. Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare locata.
2. Il Conduttore esonera l'Agenzia da ogni responsabilità civile per i danni diretti ed indiretti che potessero derivarle dal fatto doloso o colposo da parte di terzi.
3. Il Conduttore solleva, altresì, ARSIAL da ogni responsabilità verso i terzi, ivi compresi i dipendenti della Locatrice stessa, per eventuali danni che essi potessero subire a causa della porzione immobiliare locata, degli impianti o dell'attività svolta nel medesimo.
4. Il Conduttore dichiara di assumere in proprio la gestione dell'immobile locato, per cui ogni e qualsiasi onere connesso, relativo, o, a qualsiasi titolo, riferibile allo stesso, resta a proprio esclusivo carico.
5. Il Conduttore esonera, espressamente, l'Agenzia da ogni responsabilità relativa alla gestione del complesso immobiliare, ivi compresa quella derivante da inadempienze agli obblighi in merito alle retribuzioni, alle assicurazioni sociali del personale e quant'altro dovuto dalla medesima al personale ed alla mano d'opera dipendente.
6. Il Conduttore si assume, altresì, ogni e qualsiasi responsabilità in merito all'osservanza delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, d'inquinamento e, pertanto, assume formale impegno di provvedere, tempestivamente, ove sia necessario, all'esecuzione dei lavori a ciò occorrenti ed all'installazione delle attrezzature necessarie allo scopo, assumendo a proprio carico ogni e qualsiasi onere finanziario.
7. Il Conduttore sarà, quindi, ritenuto esclusivo e diretto responsabile per tutti i danni, di qualsiasi natura, causati alla parte Locatrice, o a terzi, dai propri clienti, dipendenti, fornitori e/o aventi causa.
8. Il Conduttore si obbliga, infine, a manlevare e tenere indenne ARSIAL, nel caso in cui questa fosse tenuta a rispondere di danni subiti da terzi in genere, in conseguenza o in occasione dell'esercizio dell'attività.

9. Il Conduttore può prendere le iniziative atte ad incrementare la propria attività, purché le stesse non comportino alcun obbligo o responsabilità per l'Agenzia, ovvero non arrechino pregiudizio alcuno e siano conformi all'interesse dell'attività.

ARTICOLO 13 – MANUTENZIONE

1. Le spese di manutenzione ordinaria dei beni oggetto di locazione sono a carico esclusivo del Conduttore.
2. Il Conduttore non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o spese nel caso che, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, dovesse risultare limitato temporaneamente e/o parzialmente l'uso od il godimento del complesso immobiliare.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE PER MUTAZIONE DESTINAZIONE DI USO DEL BENE

1. ARSIAL si riserva il potere di risolvere, in ogni momento, il presente contratto di locazione, qualora il Conduttore muti, in tutto o in parte, la destinazione di uso del bene, ovvero qualora le attività del Conduttore siano incompatibili o contrastino con le attività dell'Agenzia, oppure qualora ARSIAL stessa debba, per disposizioni di legge sopravvenute, disporre diversamente dei beni concessi in locazione.
2. In detti casi, il rilascio dell'immobile dovrà avvenire entro e non oltre giorni 120 (centoventi) dalla data di ricezione della comunicazione di rientro in possesso eseguita dall'ARSIAL a mezzo raccomandata A/R, senza diritto ad alcun risarcimento e/o rimborso per la parte Conduttrice.

ARTICOLO 15 – ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Le Parti eleggono il proprio domicilio ai fini del presente contratto in:
 - ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 38;
 - Consorzio di Bonifica Litorale Nord, con sede sociale in Roma (RM), via del Fosso di Dragoncello n. 172
2. Qualsiasi variazione di domicilio delle Parti, dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC alla controparte, entro giorni 30 (trenta) dalla variazione.

ARTICOLO 16 – EVENTUALI MODIFICHE

1. Le clausole del presente contratto sono valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi in materia di locazione commerciale in quanto applicabili.
2. Qualunque altra modifica e/o comunicazione, al presente contratto può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto.
3. Le Parti si autorizzano, reciprocamente, a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con rapporto di locazione tra le stesse intercorrente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed, in ogni caso, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto che, per patto espresso, la violazione di anche una soltanto delle dette clausole sarà considerata quale grave inadempimento e darà luogo alla risoluzione del contratto medesimo.
5. Le Parti dichiarano, espressamente, che il presente contratto è stato, redatto ed espressamente approvato ed accettato in ogni sua parte.

ARTICOLO 17 – RINVII

1. Per tutto quanto non fosse previsto nel presente contratto valgono le norme del codice civile, del Regolamento regionale 7/09 nonché, tutte le altre disposizioni delle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 18 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico del Conduttore da eseguirsi presso la competente Agenzia delle Entrate.

ARTICOLO 19 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia in merito all'applicazione del presente contratto è competente il foro di

Roma,

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE



Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 co. 2 c.c., il conduttore dichiara di aver letto e di accettare tutte le singole condizioni riportate nel presente atto di concessione ed espressamente gli articoli: 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-18.

IL CONDUTTORE

ARSIAL

PLANIMETRIA ALLEGATA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE



PORZIONE IMMOBILIARE OGGETTO DI AFFIDAMENTO



12-Giu-2023 15:2:45
Protocollo pratica T266135/2023

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: (VT) TARQUINIA
Foglio: 67